Accordo decentrato in materia di contratti a tempo determinato

La delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale

- Visto l'art.36, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che consente alle amministrazioni il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali;
- Visto il D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante norme per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro del 19 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), in particolare l'art.5, comma 3, che riconosce alla contrattazione collettiva, anche integrativa, la possibilità di individuare ipotesi di deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti di lavoro a tempo determinato;
- Visto l'art.22 del CCNL 2006-2009 del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008 in materia di assunzioni a tempo determinato;
- Visto l'art.1, comma 8 della 1. 28 giugno 2012, n. 92, che demanda al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'adozione degli atti necessari all'applicazione della disciplina della legge medesima ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- Visto l'avvio in data 14 febbraio 2013 della trattativa tra ARAN e confederazioni sindacali rappresentative per la definizione di un accordo quadro nazionale che disciplini alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato;
- Considerato che la materia in questione non rientra nelle fattispecie demandate alla contrattazione integrativa dall'art.4 del CCNL 2006-2009 del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
- Considerato che la stipulazione di accordi decentrati per la riduzione del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato non costituisce un atto negoziale che obbliga l'amministrazione agli adempimenti di cui all'art.40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Considerata la necessità di garantire la continuità del supporto a specifici progetti di ricerca attraverso la possibilità di riduzione del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato attivato e/o da attivarsi per le specifiche necessità degli stessi;

CONCORDANO

- Nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro di cui in premessa è consentita la riduzione a 20 (contratti a termine fino a 6 mesi) o 30 giorni (contratti a termine superiori a 6 mesi) del periodo di intervallo tra contratti a tempo determinato in presenza di documentate esigenze di prosecuzione dell'attività di supporto amministrativo-gestionale e/o tecnico relativa al medesimo progetto di ricerca.
- Il presente accordo è efficace sino alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro di cui in premessa.
- La Direzione Generale dell'Ateneo emanerà le disposizioni necessarie a dare piena attuazione al presente accordo.

Pisa, 13 marzo 2013

Per	il Rettore
f.to	Gino Santoro

il Direttore Gene5rale f.to Riccardo Grasso

Il Coordinatore RSU f.to Simone Kovatz

FLC CGIL

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITA'

UIL PA – U.R.

FED. NAZ: CONFSAL SNALS UNIV./CISAPUNI

USB PA